

è necessario garantire anche alle imprese nazionali le stesse opportunità che il mercato offre in altri contesti —:

se non ritenga necessario ed urgente provvedere ad un intervento legislativo che ristabilisca condizioni di libertà di mercato ai soggetti attualmente operanti nei settori dell'editoria e delle telecomunicazioni, prendendo definitivamente atto della liberalizzazione realizzata;

se non ritenga importante garantire alle imprese nazionali parità di condizioni rispetto a quelle di altri paesi, pur con il vincolo derivante dalle norme antitrust definite dalla Autorità di Garanzia della Concorrenza. (4-33591)

ALOI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a seguito della soppressione di diversi uffici postali a livello provinciale e regionale ed anche per una drastica riduzione del personale dipendente, per cui i lavoratori postelegrafonici sono costretti a subire una sorta di mobilità forzata, che viene a penalizzare nei trasferimenti quelli più anziani e per ciò stesso più qualificati professionalmente, creando agli stessi notevoli disagi logistici, economici e familiari;

se non intenda, in alternativa alla mobilità indiscriminata di cui sopra, dover predisporre un serio piano di prepensionamento generale, sul modello di quello già adottato dalle Ferrovie dello Stato, che possa risolvere definitivamente la questione del personale postale, da cui traggia vantaggio la stessa Azienda e tutti coloro che siano prossimi al collocamento in quiete. (4-33592)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

BALLAMAN. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

risulta che più persone hanno lavorato presso i poligoni di tiro italiani usati

dalle forze alleate ed in particolare al Poligono Dandolo di Maniago stiano facendo chemioterapiche;

vi è sempre maggior preoccupazione per il caso dell'uranio impoverito e del plutonio inserito nel munitionamento usato nelle guerre del Golfo, della Somalia, della Serbia, della Bosnia e del Kosovo;

tali munizioni, avendo un peso specifico ad un assetto diverso dalle altre, hanno una traiettoria diversa e quindi non sono facilmente sostituibili con proiettili alternativi con eguali caratteristiche;

le truppe alleate prima delle guerre sopra elencate hanno utilizzato i poligoni di tiro italiani;

le forze militari britanniche hanno dichiarato di non considerare pericolose tali armi e di utilizzarle anche nei loro poligoni nazionali;

la morte di Giuseppe Pintus è assimilabile ai decessi ed alle malattie di nostri militari che hanno prestato servizio in Bosnia, mentre lo stesso è rimasto impiegato nei poligoni militari nazionali —:

se sia stato previsto un esame generale dello stato di salute dei militari addetti a tali poligoni;

se sia stato previsto un esame sulla radioattività esistente in tali poligoni;

se non ritenga, viste le sue dichiarazioni del 21 dicembre 2000 di non essere stato informato né dalla Nato, né dal suo esercito sull'utilizzo del Du. in Bosnia, di doversi affidare ai ricercatori dell'Enea o di altre strutture esterne e con strumentazioni specifiche più idonee di quelle dei militari;

se non ritenga, viste le circostanze, di prevedere per tutti questi malati il riconoscimento della causa di servizio. (4-33587)

TARADASH. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il ragionier Francesco Ferrara il 30 dicembre 1999 ha presentato domanda di

esenzione dal servizio di leva ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in quanto responsabile diretto e determinante, da oltre due anni della conduzione di due società, la VECOM srl e la CTI srl, entrambe con sede in provincia di Salerno;

i tempi per lo svolgimento della procedura di verifica della ricorrenza dei requisiti in capo al richiedente per la concessione della dispensa furono quantificati in nove mesi, a seguito dei quali sarebbe stato comunicato all'interessato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Il 27 marzo 2000, il signor Ferrara ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto inoltro della domanda di esenzione alle autorità competenti per la decisione;

con significativo ritardo rispetto ai nove mesi previsti, il ragionier Ferrara soltanto il 10 gennaio 2001 ha ricevuto l'ordine, contenuto nella cartolina precezzo n. 327, di presentarsi il 24 gennaio successivo presso l'Ente addestrativi, 231 RGT di Avellino;

con la convocazione, veniva altresì notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza, adottato il 22 novembre 2000 dalla IV Divisione della Direzione Generale Leva (LEV/00406457/REA/4), sulla base di una stringata motivazione per cui « con la partenza alle armi dell'arruolato non vengono a mancare i presupposti per la funzionalità tecnico-amministrativo dell'azienda costituita in Srl. che può essere gestita da altro amministratore, come previsto dagli articoli 2383, 2385 e 2386 del codice civile »;

la motivazione del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ragionier Ferrara appare incongrua e insufficiente, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento che impongono alle pubbliche amministrazioni di dare contezza delle ragioni specifiche delle proprie decisioni, soprattutto ove gli atti incidano su posizioni giuridicamente rilevanti dei cittadini;

nel provvedimento di diniego, al contrario, non risulta essere stata svolta al-

cuna istruttoria inerente alla specifica situazione dell'interessato, che nell'ambito della CIT, essendo l'unico socio iscritto al ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio (RAC) e quindi, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 204 del 1985 (articolo 6 e articolo 9), l'unico in grado di esercitarne la rappresentanza legale, è il solo soggetto in grado di garantire la gestione effettiva della società;

il ricorso ad un amministratore esterno non può essere considerata una possibilità se non meramente teorica per garantire « la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda costituita in s.r.l. », per le caratteristiche funzionali e strutturali proprie della CIT, che opera quasi prevalentemente in mercati stranieri, soprattutto quello spagnolo, secondo una politica aziendale ispirata ad un peculiare rapporto fiduciario tra i soci;

l'amministrazione avrebbe dovuto valutare adeguatamente tutti i fattori sui quali si fondava la richiesta di dispensa, e dare conto di un esame adeguato degli stessi, considerando che lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 1258 del 1998, ha ritenuto necessaria un'effettiva ed approfondita ponderazione della peculiarità del caso oggetto di istanza da parte di un cittadino;

l'azione delle pubbliche amministrazioni deve svolgersi in modo conforme alle leggi e il potere discrezionale di cui esse sono investite deve essere esercitato nel perseguitamento delle finalità per il raggiungimento delle quali tale potere è stato conferito. In caso contrario, i provvedimenti amministrativi non solo violano la legge, ma soprattutto finiscono per ledere gli interessi del singolo;

il ragionier Ferrara ha presentato, il 22 gennaio 2001, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'atto di diniego della dispensa, chiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento —;

se non ritenga necessario assumere tempestivamente ogni iniziativa necessaria al fine di verificare la legittimità del prov-

vedimento di diniego della dispensa e per garantire che la decisione sia conforme alle norme che regolano la fattispecie specifica, considerando che i ritardi e le inefficienze riscontrati nel corso della procedura e la mancata valutazione di tutti gli elementi rilevanti hanno finito per ledere posizioni giuridiche soggettive di un cittadino e la funzionalità di un'attività economica;

se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa volta a garantire che le decisioni assunte nell'ambito del dicastero da Ella diretto siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa che, in primo luogo, impongono un'adeguata valutazione di tutti gli elementi rilevanti nelle fattispecie concrete, e conseguentemente una motivazione congrua e sufficiente, e il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle procedure. (4-33624)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza di fini di lucro e le Pro Loco non possono per tale ragione essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (che prevedono pene fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di « Igiene dei prodotti alimentari »;

tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

è assodato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 « Disposizioni in materia di perequazione, nazionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno di fatto confermato la limitata attenzione del Legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma i del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

il disposto del comma 1 del citato articolo 25 recita: « non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due, eventi per anno e per mi importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (100 milioni), i proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità;

pertanto, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta Legge n. 133 del 1999 può trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco, come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: « Alle associazioni